

POLIZZA MULTIRISCHI TOP N° 187535

DEFINIZIONI

ASSICURATO:	la persona fisica ovunque residente che partecipa ad un viaggio del Contraente.
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
BAGAGLIO:	l'insieme degli oggetti di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio per il fabbisogno personale.
CENTRALE OPERATIVA:	la struttura organizzativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
DOMICILIO:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
EUROPA:	i paesi dell'Europa geografica e del Bacino Mediterraneo.
FAMILIARE:	il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado di parentela) dell'Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
GARANZIA:	assicurazione (che non rientra nell'assistenza) per la quale, in caso di sinistro, Mondial Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato.
GUASTO:	ogni evento impreveduto occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante.
INCIDENTE:	l'evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o per il veicolo.
INFORTUNIO:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
ITALIA:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA:	l'alterazione dello stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.
MONDIAL ASSISTANCE:	un marchio di Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - che identifica la società stessa.
MONDO:	i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.
PRESTAZIONE:	assistenza da erogarsi in natura, e cioè con l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Mondial Assistance tramite la Centrale Operativa.
RESIDENZA:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
VIAGGIO:	il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

SEZIONE I – GARANZIE ASSICURATIVE PER I VIAGGIATORI

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

Art. 1. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

per **"Annullamento Viaggio"**

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;

- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;

per **"Indennizzo per Ritardata partenza"**

- dall'ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator al viaggiatore/Assicurato fino alla partenza del volo;

per **le restanti garanzie**

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, per la durata dei servizi prenotati con **Kuoni Italia**;
- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all'estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di **60 giorni** a partire dalla data di inizio del viaggio;

Art. 2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

Art. 3. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali sono a carico dell'Assicurato.

Art. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana.

Art. 5. ESCLUSIONI COMUNI (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, sabotaggio, negazione visti consolari, incompatibilità con vaccinazioni;
- c) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;

- d) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti.
- e) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- g) fallimento del Vettore o dell'agenzia di Viaggio;
- h) un evento provocato dolosamente o per grave incuria dell'Assicurato;
- i) nel caso di epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- j) quarantene.

Art. 6. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7. DIRITTO DI SURROGA

Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

Art. 8. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

A. ANNULLAMENTO VIAGGIO

Art. 1.1 - OGGETTO

Mondial Assistance indennizza l'Assicurato, tutti i suoi familiari e "uno" dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la polizza n°187535, delle somme pagate (**escluse le quote di iscrizione**) ed a loro non rimborsabili, trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio per rinuncia al viaggio determinata da **qualsiasi causa o evento imprevedibile, documentabile** ed indipendente dalla volontà delle persone coinvolte, che colpisca direttamente l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.

Art. 1.2 - SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato, con le seguenti modalità:

- a) **senza deduzione di alcuno scoperto** per rinunce a seguito di ricovero ospedaliero o decesso;
- b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:
 - **b.1** del **15%**, con un minimo in ogni caso di **€ 50,00** se il cliente denuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia, così come indicato nella Sezione **In caso di sinistro - Annullamento**;
 - **b.2** del **30%**, con un minimo in ogni caso di **€ 100,00** in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro o se la denuncia telefonica o internet non è stata inoltrata entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio;
 - **b.3** del **30%**, con un minimo in ogni caso di **€ 100,00** nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero, qualora non venga consentito a Mondial Assistance l'accertamento, tramite medico fiduciario della Compagnia, dello stato di salute della persona la cui infermità è all'origine della rinuncia.

Art. 1.3 - ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni comuni di cui all'art. 5 della Sezione Normativa Comune alle Garanzie)

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- a) cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- b) cause, non di ordine medico, note all'Assicurato al momento della prenotazione.

Art. 1.4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- a) il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza, fino a concorrenza del capitale assicurato ma, comunque, nel limite massimo degli importi derivanti dall'applicazione della scaletta di penali riportata dai programmi Kuoni Italia alla voce "Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti turistici";
- b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 1.1 – Oggetto, Mondial Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;
- c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;
- d) Mondial Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;
- e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Mondial Assistance di effettuare un controllo medico.

B. ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA

Art. 1 - L'Assicurato, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:

1.1 - CONSULENZA MEDICA - Quando, a seguito di malattia o infortunio, occorra accertare lo stato di salute dell'Assicurato, Mondial Assistance mette a disposizione il proprio Servizio di Guardia Medica per i contatti necessari, al fine di valutare quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

1.2 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO

Quando, successivamente ad una consulenza medica, emerga la necessità che l'Assicurato, in viaggio all'estero, si sottoponga ad una visita specialistica, Mondial Assistance provvede alla segnalazione del nominativo di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza.

1.3 - TRASPORTO SANITARIO

1.3.1 - Trasporto in ambulanza - In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione.

1.3.2 - Rientro sanitario - Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo. Il costo della prestazione è interamente a carico di Mondial Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 2 - *Scelta dei mezzi di trasporto* della Sezione C - *Assistenza in viaggio e pagamento spese di cura - Disposizioni Comuni* della presente polizza.

Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.

1.3.3 - Esclusioni comuni (ad integrazione delle Esclusioni comuni di cui all'art. 5 della Sezione Normativa Comune alle Garanzie)

Sono escluse dall'assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all'assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.

Sono altresì esclusi:

- le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
- lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
- gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali.
- tutti i casi previsti dall'art.5 - *Esclusioni comuni a tutte le garanzie* della Sezione - *Normativa Comune alle Garanzie* e dall'art. 1 - *Esclusioni* della Sezione C - *Assistenza in viaggio e pagamento spese di cura - Disposizioni Comuni*.

Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all'importo di € 1.300,00 per i viaggi all'estero e € 500,00 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche vengano effettuate da un organismo ufficiale.

Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.

1.4 - RIENTRO DELLA SALMA

Mondial Assistance, in caso di decesso dell'assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e di inumazione.

È compreso nella presente garanzia anche l'eventuale viaggio A/R di un familiare (aereo in classe economica o treno in prima classe) per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento, con il limite di € 800,00 per persona per i viaggi all'estero e di € 250,00 per i viaggi in Italia. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

1.5 - RIENTRO DI UN FAMILIARE O COMPAGNO DI VIAGGIO - Se l'Assicurato ha usufruito della prestazione di cui all'art. 1.3.2 - *Rientro sanitario*, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rimpatrio per un familiare o compagno di viaggio, purché assicurato, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri compagni di viaggio, purché assicurati, fino all'importo di € 250,00 per persona e per un massimo di quattro persone.

1.6 - SPESE DI VIAGGIO DI UN FAMILIARE - In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni all'estero ed a 5 giorni in Italia, Mondial Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso l'Assicurato. Mondial Assistance rimborsa anche le spese di soggiorno del familiare fino a € 100,00 al giorno per un massimo di 5 giorni.

1.7 - RIENTRO ANTICIPATO - Se l'Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge o convivente more uxorio, genitori, figli, fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore, Mondial Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 1.300,00 per persona per i rientri dall'estero e fino a € 500,00 per persona per i rientri dall'Italia. Il rientro potrà essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe economica, treno, traghetto o autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore.

1.8 - RIENTRO MINORI - In caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, purché assicurati, Mondial Assistance mette a disposizione di un accompagnatore designato dall'Assicurato stesso, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. È a carico di Mondial Assistance anche l'eventuale biglietto di rientro del minore.

1.9 - SPESE SUPPLEMENTARI DI SOGGIORNO - Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno, a seguito di malattia o infortunio, od a seguito di smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali), Mondial Assistance rimborsa le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato e per i suoi familiari (purché assicurati) fino a concorrenza di € 130,00 a persona.

1.10 - RIENTRO A DOMICILIO - Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.

1.11 - INVIO MEDICINALI URGENTI (solo per i viaggi all'estero) - La centrale Operativa provvede all'invio dei medicinali (purché in commercio in Italia) necessari alla salute dell'Assicurato e non reperibili in loco, dopo che il proprio Servizio di Guardia Medica, in accordo

con il medico curante, abbia accertato che le specialità locali non sono equivalenti. **L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti.**

1.12 - INVIO MESSAGGI URGENTI - Quando l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia Mondial Assistance provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi.

1.13 - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE (solo per i viaggi all'estero) - Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di **€ 100,00**. Non sono coperte da assicurazione le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.

1.14 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE - Quando l'Assicurato sia degente in ospedale a causa di infortunio o malattia e sia necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le Autorità locali, Mondial Assistance organizza ed effettua la prestazione, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di **€ 800,00**.

1.15 - ANTICIPO CAUZIONI (solo per i viaggi all'estero) - In caso di evento non doloso avvenuto all'estero, Mondial Assistance costituirà, in nome e per conto dell'Assicurato, la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Mondial Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. L'ammontare massimo coperto da Mondial Assistance, **previe garanzie bancarie o di altro tipo da Mondial Assistance stessa indicate**, è di **€ 5.000,00** per cauzione, somma che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.

1.16 - ANTICIPO DENARO (solo per i viaggi all'estero) - Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, egli potrà richiedere ad Mondial Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di **€ 2.500,00**. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito **entro 30 giorni**, l'Assicurato dovrà prima presentare ad Mondial Assistance **garanzie bancarie** da quest'ultima ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire ad Mondial Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate o, nel caso il trasferimento di valuta all'estero, violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato.

1.17 - PROTEZIONE DOCUMENTI (solo per i viaggi all'estero)

Nel caso in cui vengano smarrite o rubate le carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques dell'Assicurato, Mondial Assistance, su precisa richiesta alla propria Centrale Operativa e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. **Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito.**

1.18 - RISCHIO IN ITINERE

In caso di guasto od incidente al veicolo utilizzato per raggiungere il luogo di partenza, Mondial Assistance provvede a:

- inviare un veicolo che permetta all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza;
- trasportare il veicolo guasto/incidentato in un'officina attrezzata, con presa in carico delle spese di custodia dello stesso (ad esclusione dei giorni necessari alle riparazioni) fino al rientro dell'Assicurato.

Mondial Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione della prestazione, se dovuti a causa di forza maggiore.

1.19 – PAGAMENTO SPESE DI CURA

1.19.1 - Oggetto

Mondial Assistance, **previa autorizzazione della Centrale Operativa**, provvede:

- **al rimborso od al pagamento diretto** delle spese per visite mediche e/o per acquisto di medicinali purché sostenute a seguito di prescrizione medica);
- **al pagamento diretto** delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, fino a concorrenza di **€ 5.000,00** per i viaggi in Italia, **€ 45.200,00** per i viaggi in Europa, **€ 50.500,00** per i viaggi nel Mondo e **€ 90.500,00** per i viaggi in USA/Canada.
- Non viene richiesta la preventiva autorizzazione di Mondial Assistance per spese mediche e/o farmaceutiche di importo pari o inferiore all'equivalente di **€ 260,00** per i viaggi all'estero e di **€ 130,00** per i viaggi in Italia, mentre **tale autorizzazione è sempre richiesta per le spese relative a ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici.**

1.19.2 Limitazioni

SU OGNI RIMBORSO È PREVISTA UNA FRANCHIGIA FISSA DI 25,00 A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Mondial Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza.

Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a **€ 200,00** per i viaggi all'estero e **€ 50,00** per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale sopra indicato.

Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a **€ 100,00** per persona, fermo restando il massimale sopra indicato. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro a domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio saranno rimborsate solo in caso di infortunio e fino a **€ 500,00** per i viaggi all'estero e fino a **€ 100,00** per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale ed i sottolimiti sopra elencati, purché sostenute entro i 60 giorni successivi all'evento.

Nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione, per la quale viene richiesto il rimborso.

1.19.3 – Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni comuni di cui all'art. 5 della Sezione Normativa Comune alle Garanzie)

Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a :

- malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche; stato di gravidanza oltre il 180° giorno, infortuni o malatti e derivanti dall'abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, da suicidio o tentato suicidio; cure riabilitative, infermieristiche fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria della gravidanza.
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
- interventi o applicazioni di natura estetica;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- tutti i casi previsti dall'art.5 - *Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione - Normativa Comune alle Garanzie* e dall'art. 1 - *Esclusioni della Sezione C - Assistenza in viaggio e pagamento spese di cura - Disposizioni Comuni.*

C. ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni comuni di cui all'art. 5 della Sezione Normativa Comune alle Garanzie)

Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Mondial Assistance. Tale autorizzazione non viene richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo pari o inferiore all'equivalente di € 260,00 per i viaggi all'estero e €130,00 per i viaggi in Italia.

Se l'assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Mondial Assistance provveda direttamente al rientro dell'assicurato, lo stesso si impegna a restituire ad Mondial Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati.

Le prestazioni di assistenza non sono dovute:

- nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- quando l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Mondial Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi provocati da:

- viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione; atti dolosi o di pura temerarietà dell'Assicurato;
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.

Art. 2 - SCELTA DEI MEZZI DI TRASPORTO - Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di polizza, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Mondial Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea in classe economica;
- treno in prima classe e/o vagone letto;
- traghetto;
- autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore;
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

Art. 3 - DOPPIA ASSICURAZIONE - Nel caso in cui l'assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l'assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

Art. 4 - RESPONSABILITÀ - Mondial Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di:

- cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni.

D. BAGAGLIO

Somma assicurata: € 1.000,00

Art. 1 - OGGETTO - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l'assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio.

L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:

- il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc.);
- gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.);
- gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.);
- nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo superiore alle **12 ore** nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di € 200,00, fermo restando il capitale assicurato.

La richiesta dovrà essere documentata con fatture o ricevute di acquisto in originale;

- le spese comprovate, sostenute dall'Assicurato per il rifacimento/duplicazione dei documenti di identità (Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida), nei casi di furto, rapina o scippo fino ad un massimo di € 50,00, in aggiunta al massimale assicurato. Le spese suddette dovranno essere certificate dai relativi giustificativi di spesa.

L'assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell'Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.

L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5 - Indennizzo.

Art. 2 - LIMITAZIONI

2.1 - Sono coperte cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato:

- gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
- apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).

2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 100,00. I corredi fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Mondial Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

Art. 3 - ESCLUSIONI – (ad integrazione delle Esclusioni comuni di cui all'art. 5 della Sezione Normativa Comune alle Garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chequès , carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 1-e), titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d'arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computers, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-discs, le attrezzature da campeggio ed i caschi;
- b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell'Assicurato;
- d) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
- e) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
- f) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- g) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
- h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati nella tenda da campeggio;
- i) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
- j) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell'automobile, nel camper o nella caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall'esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.

Art. 4 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Mondial Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 C.C.

Art. 5 - INDENNIZZO

L'indennità per la perdita totale o parziale e l'avaria degli oggetti assicurati viene calcolata sulla base del loro valore commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all'uso o per altre ragioni, se ne terrà equamente conto.

In caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

E. RIMBORSO PER INTERRUZIONE SOGGIORNO

In caso di:

a) rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia *Assistenza in viaggio e Pagamento spese di cura*, alla voce "Trasporto sanitario" oppure

b) rientro anticipato a seguito di lutto o ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia *Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura* alla voce "Rientro anticipato"

Mondial Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio, con le seguenti modalità:

- per il caso previsto al punto "a" il rimborso viene riconosciuto all'Assicurato malato o infortunato ed all'eventuale compagno di viaggio se il rientro è contestuale ed effettuato a carico della Centrale Operativa;
- per il caso previsto al punto "b" il rimborso viene riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente

Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).

Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

F. INDENNIZZO PER RITARDATA PARTENZA

In caso di ritardo del volo aereo, sia di andata che di ritorno, calcolato sulla base dell'ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore/assicurato, dovuto a qualsiasi motivo, imputabile sia alla Compagnia Aerea, sia al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente o altro, Mondial Assistance fornirà le seguenti garanzie:

a) Indennizzo per Ritardata Partenza

Indennizzo all'Assicurato di € 75,00 per le **prime 8 ore** complete di ritardo documentato del volo di andata o di ritorno, e di ulteriori € 50,00 per le **seconde successive 8 ore** complete di ritardo.

b) Rimborso del viaggio per Ritardata Partenza superiore a 16 ore.

Rimborso all'Assicurato del **50%** del costo totale del viaggio (al netto della quota di iscrizione), qualora egli decida di non partecipare al viaggio per un ritardo documentato del volo di andata di almeno **16 ore**.

La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata o di ritorno.

G. INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA

L'Assicurato può richiedere informazioni relative alla destinazione prescelta, che riguardano;

- vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;
- rischi sanitari (malattie infettive presenti);
- alimentazione (qualità cibi e ristoranti, qualità dell'acqua, bevande consigliate);
- clima (piovosità, stagioni, temperature);
- reperibilità medicinali;
- medici specialistici e/o strutture sanitarie presenti.

Per usufruire del servizio l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, al numero verde **800-01 25 19** (valido per le chiamate dall'Italia).

SEZIONE II- GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI

AVVERTENZA: GARANZIE VALIDE SOLO PER LA DURATA DEL VIAGGIO

H - SALUTE AL DOMICILIO

Le seguenti prestazioni sono valide, in Italia, **per massimo due persone** (genitori e figli anche non conviventi):

Art. 1.1 CONSULENZA MEDICA 24H SU 24H

1.1.1 - Informazione ed orientamento medico telefonico

Quando l'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Guardia Medica di Mondial Assistance è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.

1.1.2 - Consulenza sanitaria di Alta specializzazione

Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, Mondial Assistance mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione avviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

Art. 1.2 - ORGANIZZAZIONE DI VISITE SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI

Tramite la Centrale Operativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, possono essere organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i centri convenzionati con la Società più vicini alla residenza dell'Assicurato. La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostico-strumentali richiesti. I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell'Assicurato.

Art. 1.3 - INVIO DI UN MEDICO

Quando l'Assicurato necessita di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il suo medico curante, Mondial Assistance provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Mondial Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso.

Art. 1.4 - INVIO DI UN'AMBULANZA IN CASO DI NECESSITÀ

Quando l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessita, a parere del Medico curante in accordo con la Guardia Medica di Mondial Assistance, di un trasferimento in ambulanza al più vicino Ospedale, Mondial Assistance provvede ad organizzare il servizio.

Art. 1.5 - TRASFERIMENTO AD UN CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Quando, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa o malattia curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica di Mondial Assistance, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di Alta specializzazione, Mondial Assistance provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea con eventuale barella, autoambulanza, treno) e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico prendendo a carico i costi fino ad un massimale di **€ 1.300,00**.

I - ABITAZIONE EMERGENZA

Le seguenti prestazioni sono valide, in Italia, **per una sola abitazione e per un solo intervento**:

Art. 2.1 - INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI URGENTI

Quando intervenga un guasto all'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo di incendio, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento di manutenzione straordinaria, Mondial Assistance 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista per risolvere il problema.

Restano a carico di Mondial Assistance l'uscita dell'elettricista e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di **€ 80,00**.

Art. 2.2. - INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI URGENTI

Quando, in caso di furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura della propria abitazione, od in caso di rottura delle chiavi di casa oppure di mal funzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nella propria abitazione, l'Assicurato necessita del pronto intervento di un fabbro, Mondial Assistance 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema. Restano a carico di Mondial Assistance l'uscita del fabbro e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di **€80,00**.

Art. 2.3 - INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI URGENTI

Quando intervenga una rottura, una otturazione od un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento, Mondial Assistance 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un idraulico per risolvere il problema.

Restano a carico di Mondial Assistance l'uscita dell'idraulico e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di **€ 80,00** per evento.

Art. 2.4 - GUARDIA GIURATA PER SORVEGLIANZA LOCALI

Quando, a seguito di furto o tentato furto, i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati non sono più operativi, Mondial Assistance fornisce una guardia giurata appartenente ad un'organizzazione convenzionata, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un tempo massimo di 10 ore di piantonamento.

Decorse le 10 ore, il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.

Art. 2.5 - SPESE DI ALBERGO

Quando a seguito di uno dei suddetti eventi o in caso di forza maggiore, l'Assicurato deve, per obiettive ragioni di inagibilità, lasciare la propria abitazione; Mondial Assistance provvede a prenotare un albergo per l'Assicurato ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino alla concorrenza del massimale di € 150,00 per evento e per anno assicurativo.

IN CASO DI SINISTRO

- AVVERTENZA -

Art. 1 - Al verificarsi di un sinistro l'Assicurato deve:

- per richieste di assistenza o autorizzazione delle spese di cura contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24
- per tutte le altre garanzie scrivere **entro cinque giorni** a **Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO (Servizio Liquidazione Danni)**, specificando in ogni caso il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 5, fornendo inoltre ad Mondial Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, sottoscrivendo l'assicurazione, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo ad Mondial Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a cedere ad Mondial Assistance, fino a concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Mondial Assistance di esercitare tali diritti.

Art. 3 - Riduzione delle somme assicurate

Dopo ogni sinistro, la somma assicurata per ogni singola garanzia si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile, senza corrispondente restituzione di premio.

Art. 4 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge italiana.

Art. 5 - Obblighi in caso di sinistro - Avvertenza -

ANNULLAMENTO

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve:

- a) entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'evento inoltrare a Mondial Assistance denuncia telefonica al numero 02.26609.388 (attivo 24 ore su 24) o via Internet sul sito www.ilmiosinistro.it**, indicando:
- cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
 - circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
 - data di partenza prevista;
 - costo del viaggio per persona;
 - il numero di polizza (**187535**);
 - numero di pratica (riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata da Kuoni Italia presso l'agenzia prima del viaggio);
 - in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell'assicurato e della persona la cui malattia è all'origine della rinuncia al viaggio, per consentire l'accertamento da parte del medico fiduciario di Mondial Assistance. A seguito della denuncia verrà rilasciato all'assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni a Mondial Assistance.
- b) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque entro 10 giorni far pervenire a Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO:**
- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
 - documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, in copia;
 - contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
 - estratto conto di prenotazione e di penale emessi da Kuoni Italia, in copia;
 - documenti di viaggio in originale, per penale del 100%, con esclusione della biglietteria aerea.

ASSISTENZA IN VIAGGIO

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, che provvederà direttamente o autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria.

02.26.609.604

Telefax +39 02 70 63 00 91 - 20137 Milano – P.le Lodi, 3

DATI INDISPENSABILI ALL'INTERVENTO

È assolutamente indispensabile che vengano comunicati i dati necessari all'intervento, e più precisamente:

- il tipo di assistenza richiesto
- il numero di polizza (**187535**)
- l'indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
- il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.

CONSULENZA MEDICA/RIENTRO SANITARIO

Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che il Servizio di Guardia Medica di Mondial Assistance dovrà contattare. In caso di ricovero, fornire i dati relativi all'ospedale o alla clinica in cui si trova il malato/ infortunato.

SPESE DI CURA

- a) spese ospedaliere e/o chirurgiche:** contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, per richiedere la necessaria autorizzazione;
- b) spese sostenute per visite mediche e/o acquisto medicinali:** conservare ed inviare entro **5 giorni** a **Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia**, gli originali delle spese di cura sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

BAGAGLIO

In caso di danni subiti in aeroporto:

- mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found". inoltrare sempre reclamo scritto al Vettore Aereo;
- furto: sporgere regolare denuncia scritta all'Ufficio di Polizia dell'aeroporto

In caso di danni subiti in altre circostanze:

sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia; inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al Vettore o all'albergatore eventualmente responsabili.

In ogni caso: notificare il danno scrivendo entro 5 giorni a **Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato nel luogo dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali di acquisto.

RIMBORSO PER INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO

In caso di interruzione del soggiorno per uno dei motivi previsti dalle Condizioni di Assicurazione, la richiesta di rimborso per il pro-rata del soggiorno non usufruito dovrà essere inviata, entro cinque giorni dal rientro, per iscritto a **Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia**.

INDENNIZZO PER RITARDATA PARTENZA

In caso di sinistro coperto a termini di polizza, l'Assicurato dovrà scrivere entro 5 giorni dal rientro a domicilio a **Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia**, inviando copia del foglio notizie o del documento di convocazione attestante l'orario schedato di partenza del volo, unitamente a dichiarazione della Compagnia Aerea attestante l'orario effettivo di partenza dello stesso.

ASSISTENZA PER I PARENTI NON VIAGGIANTI

In caso di necessità, i familiari dell'assicurato possono contattare la Centrale Operativa al numero

02.26.609.604

attivo 24 ore su 24, indicando con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessitano;
- nome e cognome dell'Assicurato di riferimento, e relativo numero di polizza;
- indirizzo e luogo da cui si chiama;
- eventuale recapito telefonico.

AVVERTENZA: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo.

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEI PACCHETTI ASSICURATIVI

Ciascun Cliente/Viaggiatore all'atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno e al Pacchetto Assicurativo cui si aderisce, come determinato dalle "Tabelle premi individuali" di seguito riportate.

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile.

AVVERTENZE:

- L'opzione per la polizza MULTIRISCHI TOP n. 187535 non può essere esercitata per i bambini di età compresa tra "zero" e "due" anni.
- L'opzione per la polizza MULTIRISCHI TOP n. 187535 deve essere esercitata all'atto della prenotazione da tutti i partecipanti iscritti sulla medesima pratica, ad esclusione dei bambini di età compresa tra "zero" e "due" anni per i quali saranno operative le garanzie della polizza Multirischi n. 167411.

TABELLA PREMI INDIVIDUALI POLIZZA MULTIRISCHI TOP N°187535 (da aggiungere al costo del viaggio)

COSTO DEL VIAGGIO	PREMIO INDIVIDUALE	di cui imposte
Fino a € 1.800	€89,00	€ 12,74
Fino a € 3.000	€150,00	€ 21,48
Fino a € 4.000	€194,00	€ 27,78
Fino a € 5.000	€243,00	€ 34,79
Fino a € 6.200	€290,00	€ 41,52
Oltre € 6.200	€290,00+ 6,3% sull'eccedenza	

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

Aga international S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati da Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte

La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando dovrà comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy - P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy - P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n.35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è **Aga International S.A.**

Sede Legale

37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.128.575

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.mondial-assistance.it – info@mondial-assistance.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Aga International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

Servizio Qualità

Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@mondial-assistance.it

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.